



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo Sport*

### IL COORDINATORE DEL SERVIZIO II

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

**VISTA** la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per lo sport dell'11 luglio 2022 con il quale la dr.ssa Marilena Parente, Coordinatore del Servizio II "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale per l'esercizio in Italia, sia stabile sia temporaneo, delle professioni sportive regolamentate;

**VISTA** l'istanza del sig. LEMAITRE Jerome Bernard Francois, pervenuta a questo Dipartimento il 20.6.2022, prot. n. 7328, con la quale è stato chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di Accompagnateur moyenne montagne, rilasciato dalla Direction Regionale et Departementale de la Jeunesse, et Sports, con sede in Francia, in data 26 maggio 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna;

**VALUTATO** che il sig. LEMAITRE Jerome Bernard Francois dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 12 settembre 2022, prot.n.423, è in possesso di una formazione



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo Sport*

corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex legge n.6/1989.

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

Il titolo di Accompagnateur moyenne montagne rilasciato dalla Direction Regionale et Departementale de la Jeunesse, et Sports, con sede in Francia, in data 26 maggio 2011 al sig. LEMAITRE Jerome Bernard Francois, cittadino francese nato a Romans Sur Isere (F) il 17 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio stabile in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex legge n.6/1989.

#### **Articolo 2**

Il sig. LEMAITRE Jerome Bernard Francois è autorizzato all'esercizio stabile, sul territorio italiano, della professione di Accompagnatore di media montagna, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale e previa iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, come previsto all'art.22 della L. 6/1989.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, si evidenzia che l'iscrizione all'elenco speciale abilita l'Accompagnatore di media montagna all'esercizio della professione medesima con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

#### **Articolo 3**

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Marilena PARENTE